

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2325

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TATTARINI, NARDONE, OLIVERIO, PAOLONI, ROTUNDO,
DI STASI, DI FONZO, DI CAPUA, MONTECCHI, PROCACCI,
MAGDA NEGRI, VIGNI, VIVIANI, BOVA**

Norme per l'uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico

Presentata il 30 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la Comunità europea ha attivato da tempo un intervento nella produzione e commercializzazione del latte sostanzialmente finalizzato al contenimento delle eccedenze.

In particolare, il regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione del 2 luglio 1976, e successive modificazioni, reca disposizioni relative agli aiuti comunitari al latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro.

Il Governo, in particolare con il decreto ministeriale del 20 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, ha dettato norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79 del 26 luglio 1979, relativo alla concessione di aiuti al latte ed al latte scremato in

polvere utilizzati per la produzione di alimenti per il bestiame.

Premesso ciò, è da sottolineare che nel nostro Paese è sorto e si è consolidato negli anni un esteso circuito commerciale clandestino della polvere di latte ad uso zootecnico, al fine di riciclare tale prodotto nell'alimentazione umana, attuato anche attraverso la fornitura a diverse industrie di trasformazione. Questo fenomeno provoca effetti gravissimi sia per i produttori italiani di latte, vittime di fatto di concorrenza sleale, sia per le cooperative di trasformazione e per le industrie, messe in difficoltà dalle aziende che usano in maniera fraudolenta il prodotto suddetto, con relativa dequalificazione di consistenti quote della produzione e conseguenti rischi per i consumatori. Vengono altresì segnalate altre forme di riciclaggio illecito, im-

mettendo tale prodotto nella produzione di latte UHT intero o parzialmente scremato destinato all'alimentazione umana.

Tenuto conto degli effetti negativi che tale situazione comporta alla nostra economia agricola, e della assoluta insufficienza della normativa attuale nel bloccare o quantomeno frenare l'uso improprio del prodotto, appare assolutamente necessario dotarsi di strumenti normativi più rigorosi.

In considerazione delle difficoltà registrate in questi ultimi anni a fare adottare a livello comunitario una normativa che

rendesse obbligatorio l'uso di traccianti colorati nella denaturazione del latte destinato ad uso zootecnico, si ritiene indispensabile promuovere la presente proposta di legge, finalizzata ad introdurre l'obbligo dell'uso dei traccianti nella polvere di latte ad uso zootecnico per la importazione, commercializzazione ed utilizzazione del prodotto nel territorio nazionale.

È altresì importante stabilire sanzioni amministrative e penali più severe per chi è sorpreso nella commercializzazione, nel trasporto e nell'uso improprio di tale prodotto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nella composizione del latte e del latte scremato in polvere utilizzati per la produzione di alimenti per il bestiame devono essere presenti traccianti colorati, non nocivi, atti a rendere riconoscibile il prodotto. La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dopo quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti criteri e modalità di impiego dei traccianti di cui al comma 1.

ART. 2.

1. Dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 1 è fatto divieto di importare e di mettere comunque in commercio latte e latte scremato in polvere privi dei requisiti di riconoscibilità derivanti dal trattamento di cui al medesimo articolo.

ART. 3.

1. A chiunque ponga in commercio latte e latte scremato in polvere utilizzati per la produzione di alimenti per animali privi dei traccianti colorati di cui alla presente legge, o con traccianti difformi dalle connotazioni stabilite dai decreti ministeriali di cui all'articolo 1, è applicata la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi.

2. Oltre alle sanzioni di cui al comma 1, i trasgressori subiscono la confisca del prodotto e non possono accedere per un anno ai benefici previsti dalla legislazione vigente per la produzione e la commercializzazione del latte scremato in polvere per la produzione di alimenti per animali.

